

INTERFERENZE FISCALI

Vedi: Imposte anticipate e differite ed interferenze fiscali.

I.R.A.P. (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) D. Lgs. n. 446/97

L'Irap è una imposta regionale a carattere reale sul valore aggiunto prodotto in Italia, introdotta dal 1998, in sostituzione di Ilor - patrimoniale - contributi SSN - tassa p. Iva - Iciap - tasse di concessione comunale.

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-475/03 del 03.10.2006, ha sancito la compatibilità dell'Irap con l'ordinamento comunitario e la sua conciliabilità con l'Iva.

La Finanziaria 2008 ha introdotto significative modifiche alla disciplina Irap specie per le società di capitali (e, su opzione, per imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria); le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008 per esercizi coincidenti con l'anno solare). Con le suddette modifiche, l'Irap è destinata a diventare un tributo proprio delle regioni, quindi autonoma anche per quanto concerne la fase di accertamento e di controllo delle dichiarazioni (il DL 207/2008 ha rinviato la data di entrata in vigore della competenza regionale a partire dal 01.01.2010, ma già dal 2009 le dichiarazioni Irap sono divenute autonome con invio diretto alla regione o alla provincia autonoma per il tramite dell'Agenzia delle Entrate).

Soggetti passivi: soggetti che esercitano in modo autonomo ed organizzato attività dirette alla produzione/scambio di beni e servizi ovvero alla prestazione di servizi (in linea generale tutti i titolari di partita Iva). Le società sono sempre soggette ad Irap.

Deducibilità: l'Irap è deducibile dall'Ires in misura pari al 10% dell'imposta versata nell'anno (se il valore degli acconti supera il debito d'imposta, l'eccedenza non viene considerata per il calcolo del 10% deducibile). Questa deduzione forfetaria è concessa a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008, vale per tutti i soggetti passivi esclusi enti pubblici e imprese agricole, avviene per cassa e spetta solo se alla formazione della base imponibile Irap hanno concorso spese per il personale e/o interessi passivi (C.M. 16/E/2009).

Scadenze: si applicano le disposizioni previste per l'Ires.

Aliquote: a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (2008 per esercizi coincidenti con l'anno solare) l'aliquota ordinaria è fissata al **3,9%**; restano invariate le aliquote speciali per determinati soggetti. Per il settore agricolo è prevista l'aliquota ridotta dell'1,9%. Da quest'anno l'intervallo di variazione rimesso al potere delle regioni è pari allo 0,92 per cento, con conseguente nuovo intervallo d'aliquota dal 2,98% al 4,82%, come chiarito dal Dipartimento delle Finanze con la R.M. 13/E/2008.

Maggiorazioni o riduzioni: sussistono riduzioni / maggiorazioni dell'aliquota ordinaria stabilite con criteri territoriali / settoriali e reperibili in calce alle istruzioni ministeriali della Dichiarazione Irap.

Modalità di versamento: nel modello di pagamento (F24) va indicato l'intero ammontare con il solo codice relativo alla regione per la quale è dovuta l'imposta più elevata: il Fisco provvederà alla ripartizione territoriale in base a quanto indicato nella dichiarazione.

Base imponibile: si differenzia a seconda del soggetto d'imposta:

- società di capitali (oltre alle imprese individuali e società di persone per opzione) determinano la base imponibile secondo le nuove regole dettate dalla Finanziaria 2008;
- società di persone e ditte individuali (a meno che, ricorrendone i presupposti non abbiano optato per il regime di cui sopra) il calcolo dell'imponibile è rimasto simile ai periodi di imposta precedenti il 2008 e cioè modulato sulla base degli importi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi;
- altri soggetti: la base imponibile si determina inoltre in modo differenziato per alcune categorie quali agricoltori, professionisti, imprese in regime forfetario, banche e altri soggetti finanziari, assicurazioni, cooperative edilizie e confidi, enti non commerciali.

Il comune denominatore è in tutti i casi quello di tassare, oltre all'utile dell'esercizio, anche la componente finanziaria ed il costo del personale.

Di seguito si illustra il calcolo della base imponibile Irap in riferimento alle società di capitali.

SOCIETA' DI CAPITALI – DETERMINAZIONE IMPONIBILE IRAP

Ambito soggettivo: soggetti Ires e ordinari per opzione.

Regola generale: vige il principio del binario unico ovvero della derivazione diretta della base imponibile Irap dagli elementi del conto economico.

La base imponibile è quindi determinata come segue: + valore della produzione (macroclasse A del c.e.) - costi della produzione (macroclasse B del c.e.) escluse le voci di cui ai numeri 9) (costi per il personale), 10. c) e d) (svalutazione delle immobilizzazioni, dei crediti e delle disponibilità liquide), 12) (accantonamenti per rischi) e 13) (altri accantonamenti).

Pertanto in conseguenza dello "sganciamento" del tributo Irap dalla disciplina Ires, rispetto alla previgente disciplina, le variazioni fiscali Ires, in linea generale, non assumono più rilevanza ai fini Irap.

Principio di inerenza: i componenti negativi del valore della produzione "*derivati dal conto economico*" devono in ogni caso possedere il requisito dell'inerenza, ovvero devono riguardare esclusivamente l'attività